Dal sito www.associazionecacciatoriveneti.it

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

8^ legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Silvestrin
	Flavio	Tosi
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 143 del 23 GEN.2007

OGGETTO: Stagione venatoria 2007/2008. Direttive regionali concernenti la prima iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia previsti dal Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 approvato con L.R. 1/2007 (art. 2, comma 3 della L.R. 50/1993).
Determinazione dell'indice di densità venatoria massima (Titolo IV del Piano faunistico venatorio 1996/2001 approvato con L.R. 17/1996 e successive modificazioni).

L'Assessore regionale alle Politiche faunistico venatorie, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

In materia di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia la Legge quadro regionale 50/1993, all'articolo 22, stabilisce che il cacciatore deve produrre la richiesta di iscrizione al Presidente della Provincia competente per territorio nell'arco temporale compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre. La Provincia, entro il mese di febbraio, comunica al richiedente l'assegnazione all'Ambito.

Sulla non perentorietà del termine del 31 dicembre la Giunta regionale già in passato ha avuto modo di esprimersi con provvedimento deliberativo n. 2599 del 7 luglio 1998.

In virtù di tale pronunciamento alcune Amministrazioni provinciali hanno potuto adattare detto limite temporale alle proprie peculiari esigenze gestionali e nel contempo fornire un'opportunità ai cittadini in termini di minore rigidità delle procedure burocratiche, ferme restando evidentemente le esigenze connesse al rispetto degli adempimenti successivi alla presentazione delle domande.

Con la pubblicazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 (approvato con L.R.n.1/2007) si pone l'esigenza, contestualmente alla fissazione degli indici di densità venatoria massima da formalizzarsi ai sensi del Titolo IV del regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio in scadenza (il nuovo Piano entrerà infatti in vigore in data 01/02/2007), di stabilire uniformemente a livello regionale un termine procrastinato di iscrizione limitatamente alla stagione venatoria 2007/2008 (prima stagione del nuovo periodo di pianificazione) che consenta:
- al richiedente, di esprimere una scelta nei confronti di Ambiti Territoriali di Caccia noti sotto i profili della connotazione territoriale (conterminazione; distribuzione degli istituti di protezione);
- alle Amministrazioni provinciali, l'espletamento più agevole di tutte le complesse fasi procedimentali relative al ricevimento ed all'esame delle domande di iscrizione.

Pare opportuno evidenziare, a tale ultimo riguardo, che, dal punto di vista giuridico, le domande di iscrizione per la stagione venatoria 2007/2008 non possono avvalersi dell'istituto del rinnovo, considerata l'attuale fase di passaggio da un ciclo di pianificazione a quello successivo, con la conseguenza che le stesse devono tutte essere acquisite nella forma di domanda esplicita di prima iscrizione.

Risulta comunque evidente come l'interesse della Pubblica Amministrazione sia quello di non gravare più dello stretto necessario sui cittadini in termini di oneri monetari connessi ai procedimenti amministrativi e che, pertanto, si debba dare atto che la domanda di conferma/variazione di una domanda già presentata per la stagione venatoria 2007/2008 nelle more dell'avvio della nuova pianificazione debba essere considerata integrativa rispetto alla stessa domanda già presentata e conseguentemente non comporti oneri di bollo.

Alla luce di quanto sopra, si propone di approvare le seguenti direttive regionali per la prima iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia previsti dal nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 approvato con L.R. 1/2007, valide per la stagione venatoria 2007/2008:

a) tutti i cacciatori che intendono associarsi ad un Ambito Territoriale di Caccia per la stagione venatoria 2007/2008 debbono presentare, entro e non oltre il 31 marzo 2007, domanda di iscrizione secondo le modalità previste dall'art. 22 della legge regionale 50/1993 e dalla vigente normativa nazionale, anche per il tramite dell'Associazione venatoria di appartenenza;

b) all'obbligo di cui alla precedente lettera a) sono tenuti anche coloro i quali hanno già inteso formalizzare il rinnovo dell'iscrizione, per la medesima stagione venatoria 2007/2008 e per il medesimo Ambito, mediante il versamento di quota associativa; è fatta salva per questi ultimi la possibilità di modificare la scelta espressa prima della pubblicazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale, mediante domanda di iscrizione al nuovo Ambito Territoriale di Caccia, da presentarsi con le modalità e nei termini di cui alla precedente lettera a), fatte salve le eventuali compensazioni monetarie di cui alla successiva lettera e);

c) i cacciatori che hanno già presentato domanda di iscrizione prima della pubblicazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 sono tenuti, sempre entro e non oltre il 31.03.2007, alla sola conferma anche per il tramite dell'Associazione venatoria di appartenenza; la conferma ha natura di comunicazione integrativa (senza oneri di bollo) rispetto all'istanza già presentata; è fatta salva la possibilità di modificare, sempre entro e non oltre il termine ultimo del 31.03.2007 e sempre senza oneri di bollo, la scelta espressa prima della pubblicazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale; anche in questo caso si applicano le eventuali compensazioni monetarie di cui alla successiva lettera e);

d) il mancato rispetto del termine del 31 marzo 2007 per la presentazione della domanda di iscrizione o della comunicazione di conferma/variazione comporterà l'applicazione della penale prevista dal Regolamento di attuazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 (art. 5, comma 8 lettera b) della L.R.1/2007);

e) le Province, alle quali è affidata l'attivazione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia, provvedono all'individuazione ed applicazione di procedure attuative nel caso si rendano necessarie compensazioni tra quote di iscrizione già versate in vigenza del vecchio Piano e quote dovute ai nuovi Ambiti, nonché all'assegnazione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 2007/2008 entro il 31 maggio 2007.

Per quanto concerne infine la fissazione dell'indice di densità venatoria massima per la stagione 2007/2008, si da atto che la competente Struttura regionale, nelle more dell'entrata in vigore della nuova pianificazione, ha espletato la procedura prevista dal Titolo IV del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale 1996-2001 in scadenza. A tale riguardo si ritiene opportuno, sentite le Province, confermare, limitatamente alla sola stagione venatoria 2007/2008, l'orientamento gestionale assunto nel corso degli ultimi anni fissando, quale indice di

densità venatoria massima, il valore di 1 cacciatore per ogni 6,0 ettari di territorio agro-silvo-pastorale.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude proponendo alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
RICHIAMATO l'articolo 2, comma 3 della legge regionale 50/1993;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 22;
VISTA la Legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)";
VISTA la Legge regionale 5 gennaio 2007, n.1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012);
RICHIAMATA la DGR n. 2599 del 7 luglio 1998;
RIASSUNTE le valutazioni di opportunità evidenziate in premessa:

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. sono approvate le seguenti direttive regionali per la prima iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia previsti dal nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 approvato con L.R. 1/2007, valide per la stagione venatoria 2007/2008:

   a) tutti i cacciatori che intendono associarsi ad un Ambito Territoriale di Caccia per la stagione venatoria 2007/2008 debbono presentare, entro e non oltre il 31 marzo 2007, domanda di iscrizione secondo le modalità previste dall'art. 22 della legge regionale 50/1993 e dalla vigente normativa nazionale, anche per il tramite dell'Associazione venatoria di appartenenza;

   b) all'obbligo di cui alla precedente lettera a) sono tenuti anche coloro i quali hanno già inteso formalizzare il rinnovo dell'iscrizione, per la medesima stagione venatoria 2007/2008 e per il medesimo Ambito, mediante il versamento di quota associativa; è fatta salva per questi ultimi la possibilità di modificare la scelta espressa prima della pubblicazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale, mediante domanda di iscrizione al nuovo Ambito Territoriale di Caccia, da presentarsi con le modalità e nei termini di cui alla precedente lettera a), fatte salve le eventuali compensazioni monetarie di cui alla successiva lettera e);

   c) i cacciatori che hanno già presentato domanda di iscrizione prima della pubblicazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 sono tenuti, sempre entro e non oltre il 31.03.2007, alla sola conferma anche per il tramite dell'Associazione venatoria di appartenenza; la conferma ha natura di comunicazione integrativa (senza oneri di bollo) rispetto all'istanza già presentata; è fatta salva la possibilità di modificare, sempre entro e non oltre il termine ultimo del 31.03.2007 e sempre senza oneri di bollo, la scelta espressa prima della pubblicazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale; anche

in questo caso si applicano le eventuali compensazioni monetarie di cui alla successiva lettera e);

d) il mancato rispetto del termine del 31 marzo 2007 per la presentazione della domanda di iscrizione o della comunicazione di conferma/variazione comporterà l'applicazione della penale prevista dal Regolamento di attuazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 (art. 5, comma 8 lettera b) della L.R.1/2007);

e) le Province, alle quali è affidata l'attivazione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia, provvedono all'individuazione ed applicazione di procedure attuative nel caso si rendano necessarie compensazioni tra quote di iscrizione già versate in vigenza del vecchio Piano e quote dovute ai nuovi Ambiti, nonché all'assegnazione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 2007/2008 entro il 31 maggio 2007.

3. l'indice di densità venatoria massima, valido per la stagione venatoria 2007/2008, è fissato in 1 cacciatore ogni 6.0 ettari di territorio agro-silvo-pastorale, ai sensi e per i fini di cui al Titolo IV° del regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale approvato con L.R. n.17/1996 e successive modifiche ed integrazioni nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 di cui alla L.R. 1/2007;

4. è disposto l'invio del presente provvedimento, per quanto di competenza, alle Amministrazioni provinciali ed alle Associazioni venatorie riconosciute a livello regionale;

5. è disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan